



STUDIO D'ELIA RAG. CINZIA

CONSULENTE DEL LAVORO

Via A. Angiolini n. 23 – 59100 Prato

Tel/Fax 0574-603765

www.studiodeliaprato.it

info@studiodeliaprato.it

Prato, 9 Luglio 2015

Circolare informativa

Credito d'imposta Ricerca & Sviluppo

Attività effettuate nel periodo 2015/2019 - Legge di Stabilità 2015

Lo scorso 28 maggio il ministro dello Sviluppo Economico Federica GUIDI ha firmato il Decreto attuativo che dispone le modalità di accesso al credito d'imposta sugli investimenti in Ricerca e Sviluppo attuati così come da previsioni indicate dalla Legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015).

Il Decreto deve ora essere registrato alla Corte dei Conti e poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Che cos'è

Il credito d'imposta – senza limite di fatturato per le imprese beneficiarie – riguarda gli ***investimenti in attività di R & S effettuati a decorrere dal 01 gennaio 2015 e fino al prossimo 31 dicembre 2019.***

Il credito – certificato - deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, ma non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES né della base imponibile ai fini IRAP ed è ***utilizzabile esclusivamente in compensazione.***

Non si applica né il limite annuale di utilizzazione dei crediti da quadro RU (€uro 250.000) né il limite massimo previsto ordinariamente per la compensazione (€uro 700.000).

Soggetti beneficiari

Tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo, indipendentemente dalla figura giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.

Quindi attività di ricerca di base, ricerca applicata e di sviluppo precompetitivo, riferita allo **sviluppo di nuovi prodotti, processi o servizi; modifiche di prodotti, processi o servizi** che non siano di routine o di mera evoluzione tecnologica di parti o componenti.

Sono ricompresi. **studi ed elaborazioni di modelli; analisi di fattibilità e studi comparativi tesi a tale definizione.**

Ambito oggettivo

Le tipologie di attività di R & S – ammissibili al credito d'imposta – sono specificamente indicate nel Decreto.

Attività di ricerca di base, ricerca applicata e di sviluppo precompetitivo, riferita allo **sviluppo di nuovi prodotti, processi o servizi; modifiche di prodotti, processi o servizi** che non siano di routine o da mera evoluzione tecnologica di parti o componenti.

Sono ricompresi: **studi ed elaborazioni di modelli; e analisi di fattibilità e studi comparativi tesi a tale definizione .**

A titolo meramente esemplificativo ecco i principali ambiti possibili di R & S :

- SVILUPPO PRODOTTO. Attività di ideazione, design, progettazione estetica, strutturale e di dettaglio, indirizzata alla realizzazione del prototipo, fasi di test e di ottimizzazione, escluso il processo di industrializzazione ;
- SVILUPPO DI PROCESSO. Analisi e ridefinizione di processo produttivo, di progettazione e modellizzazione di nuove linee di prodotto (compresa l'introduzione di tecniche di *lean production*). Modifiche evolutive di processo (inserimento di nuovi apparati, macchine e/o sistemi di controllo che implicino una messa a punto sperimentale, con ridefinizione del flusso lavorativo). Adozione di strumenti di progettazione, gestione e/o controllo automatizzato (software specialistici, schedulatori, sistemi BI, strumenti evoluti CAD CAE CAM ed ERP).
- SVILUPPO COMMERCIALE E DI SERVIZIO. Analisi di mercato, di *benchmark*, di prospezione per definire o ridefinire un nuovo modello di penetrazione commerciale o marketing finalizzato ad un prodotto e/o servizio.

Non si considerano attività di R & S le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti

Attività agevolabili

- **Lavori sperimentali o teorici** svolti, per acquisire nuove conoscenze su fondamenti di fenomeni e/o fatti osservabili, senza previsione di applicazioni e/o utilizzazioni pratiche dirette;
- **Ricerca pianificata o indagini critiche** per acquisire nuove conoscenze e mettere a punto nuovi prodotti, processi e/o servizi, o permettere un miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti;

- **Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti:** scientifiche, tecnologiche e commerciali **per produrre piani, progetti o disegni per prodotti nuovi, modificati o migliorati;**
- **Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi,** a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Determinazione del credito d'imposta. spese ammissibili

- ***Personale altamente qualificato*** impiegato nelle attività di R & S. (al 50%);
- ***Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio,*** nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti fiscalmente riconosciuti, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di R & S e comunque ***con un costo unitario non inferiore a Euro 2.000 al netto dell'IVA (al 25%)*** ;
- ***Spese relative a contratti di ricerca (al 50%)***
- ***Competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne (al 25%)***

Misura dell'agevolazione

Spetta nella misura del 25% (fatte salve alcune tipologie di spesa per le quali si arriva al 50% quali costi per il personale altamente qualificato e per contratti di ricerca stipulati con Università, Enti di Ricerca o altre Imprese, comprese le start-up innovative).

Non sono ***agevolabili*** tutte le spese per R & S ma ***solo quelle sostenute "in eccedenza" rispetto alla media degli investimenti realizzati nei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.***

I limiti

Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un ***importo massimo annuo di 5 milioni di Euro*** per ciascun beneficiario, ***a condizione che siano sostenute spese*** per attività di R & S ***per almeno 30 mila Euro.***

Formalità documentali

È previsto l'obbligo della certificazione delle spese di R & S, fatta dal soggetto incaricato della revisione legale o da parte del Collegio Sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un Collegio Sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione.

Le spese sostenute per la certificazione contabile sono ammissibili nell'agevolazione entro il limite massimo di Euro 5.000.

La certificazione deve essere allegata al bilancio.